li diversi profili definitori del castagneto da f	^r rutto, dell'abbandono co	olturale, delle tipologie di intervento.
Definizione di castagneto da frutto	Abbandono	Note
art. 1 il castagneto da frutto rientra nella sfera della normativa forestale; Art. 2 c. 1 lett h: "Castagneto da frutto": area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per ettaro, avente almeno un'estensione superiore a 500 metri quadri anche quando interclusa nel bosco; è prevalente la funzione produttiva da frutto in conseguenza all'effettuazione di specifiche pratiche colturali, in particolare innesti e potature. Tali soprassuoli corrispondono ai "castagneti da frutto in attualità di coltura" ai sensi della normativa nazionale.	Un castagneto non è più riconosciuto in attualità di coltura "da frutto" e definito "abbandonato", dal momento in cui si afferma e prevale una copertura arborea e arbustiva con differente fisionomia e struttura e differente.	Art. 46 - taglio di altre essenze nei castagneti in costanza di coltura senza autorizzazione e comunicazione; art 47- recupero castagneti abbandonati e conversione cedui a frutto: necessità di autorizzazione; estirpazione ceppaie eventuale. (nel Lazio è obbligatoria)
Art. 2 lett. a) castagneto da frutto: impianto	Castagneti non soggetti	
specializzato con esclusiva o prevalente presenza di piante di C. sativa, crenata e ibridi, innestate per almeno il 70% dei soggetti presenti o almeno 70 piante/ettaro	a regolare pulizia ed abbandonati da più di 15 anni	Il Reg. regionale 20/06/2022, art. 1, recepisce il DM 12 agosto 2021 n. 365201: non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali: a) le formazioni di specie arboree, associate o
Art. 4 c. 1 lett. c) non costituiscono aree boscate i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale		meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale
il castagneto da frutto è assimilato a bosco da L. R. 39/2002, art. 4 c. 1 lettere a) e d): Ai fini della presente legge costituiscono bosco: a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti; d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a); Il PTPR, invece assimila a bosco i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5000 metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento.	Castagneti che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi 10 anni	Ripristino del castagneto in abbandono previa autorizzazione e progetto di miglioramento con cronogramma, se di superficie superiore ad 1 ettaro; vige l'obbligo di estirpazione ceppaie delle piante eliminate, anche su terreni acclivi.
	eti da frutto e le sugherete.	La misura 8.5 PSR interviene sul
Attuazione misure/azioni forestali per l'anno 2022. Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111) Incentivi a favore di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali: miglioramento o recupero di castagneti da frutto. Tipologia di intervento. La Regione Toscana con il presente intervento intende procedere con l'attivazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, ed istituito nello stato di previsione del Mipaaf. Obiettivi specifici. La misura è coerente con i seguenti obiettivi specifici: migliorare la difesa e la messa in sicurezza del suolo; favorire la tutela ambientale; favorire la gestione del paesaggio; contrastare il dissesto idrogeologico; favorire l'azione di imprese agricole e forestali. Con questa misura i fondi assegnati con il Decreto Mipaaf di concerto con il MiTE del 29/09/2021, n. 486302, e impegnati e liquidati con il Decreto Mipaaf del 26/11/2021. n. 623017, vengono utilizzati per il sostegno a interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo e al recupero funzionale/ristrutturazione/miglioramento dei castagneti da frutto, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio, il recupero funzionale dell'ecosistema, e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali		recupero dei castagneti da frutto in chiave ambientale: D. Dirig. reg. 3-12-2018 n. 19542 Nei castagneti sono ammissibili SOLO interventi per il recupero di piante di castagno da frutto monumentali purché localizzate all'interno di aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015) o all'interno della Rete Natura 2000 e purché gli interventi non siano finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni ma solo al mantenimento del paesaggio o dell'habitat. Il recupero del castagneto deve essere previsto da Piani o Programmi o altri strumenti pubblici
	art. 1 il castagneto da frutto rientra nella sfera della normativa forestale; Art. 2 c. 1 lett h: "Castagneto da frutto": area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per ettaro, avente almeno un'estensione superiore a 500 metri quadri anche quando interclusa nel bosco; è prevalente la funzione produttiva da frutto in conseguenza all'effettuazione di specifiche pratiche colturali, in particolare innesti e potature. Tali soprassuoli corrispondono ai "castagneti da frutto in attualità di coltura" ai sensi della normativa nazionale. Art. 2 lett. a) castagneto da frutto: impianto specializzato con esclusiva o prevalente presenza di piante di C. sativa, crenata e ibridi, innestate per almeno il 70% dei soggetti presenti o almeno 70 piante/ettaro Art. 4 c. 1 lett. c) non costituiscono aree boscate i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale il castagneto da frutto è assimilato a bosco da L. R. 39/2002, art. 4 c. 1 lettere a) e d): Ai fini della presente legge costituiscono bosco: a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti; d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a); Il PTPR, invece assimila a bosco i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5000 metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento. Art. 3 c. 1: Costituiscono altresì bosco i castagneti de frutto di superficie non inferiore al 50 per cento. Art. 3 c. 1: Costituiscono altresì bosco i castagneti miglioramento o recupero di castagninervento. La Regione Toscana con il prevente inte l'attivazione dell' risorse del Fondo di cui all'articolo 4 d	art. 1 il castagneto da frutto rientra nella sfera della normativa forestale; Arr. 2 c. 1 lett h: "Castagneto da frutto": area caraterizgata dalla prasenza di castagni colirvati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per elturo, avente almeno un'estensione superiore a 600 merir quadri anche quando interchusa nel bosco; è prevalente la funzione produttiva da frutto in conseguenza dalffettuazione di specifiche pratiche coluruali, in particolare innesti e potature. Tali soprassonoli corrispondono ai "castagneti da frutto in attualità di colurua" ai sonsi della normativa nazionale. Art. 2 lett. a) castagneto da frutto: impianto specializzato con esclusiva o prevalente presenza di piante di C. sativa, crenata e ibridi, innestate per almeno il 70% dei soggetti presenti o almeno 70 piante/ettaro Art. 4 c. 1 lett. c) non costituiscono aree boscate i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale il castagneto da frutto è assimilato a bosco da L. R. 39/2002, art. 4 c. 1 lettere a) edi: Art. 3 ini della presente legge costituiscono bosco: a) quadisiai arva coperta da vegetazione forestale avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di tenti metri, e copertura non inferiore ad 20 per cento in quadissi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fissi; d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di civi alla lettera a); II PTPR, invece cassimila a bosco i castagneti da frutto e le sugherete. Attuazione misure/azioni forestali per l'anno 2022. Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale è diregeologica delle arre interne (da frutto nello suoi previsione del Mipagle. Obtetivi specifici. La misura è corente con i seguenti obiettivi pecifici. migliorare la difesa e la messa in sicurezza del suolo; favorire la regione e la recore Mipagal del 26/11/20/20. 7, n. 485 302, e morpanta la ricoro mi milita al misura è orente con i seguenti obiettivi pecifici. La mi

paesaggistici o dai Piani di gestione della Toscana (L.R. 39/2000 e s.m.i.). I castagneti da frutto, che ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del TUFF sono classificati bosco dalla legge forestale delle aree protette, che ne devono della Toscana, rappresentano un elemento importante del paesaggio toscano, riconoscere il ruolo e l'importanza caratterizzando molte aree interne della regione, e hanno sempre avuto un ruolo paesaggistica e culturale per l'area in essenziale per l'economia delle popolazioni dei territori interni e montani. A causa cui sono inseriti. Gli interventi sono dell'abbandono delle attività colturali e della manutenzione delle opere di sistemazione ammissibili solo in popolamenti in cui idraulico-forestale, sempre presenti in questi popolamenti, si determina una importante le piante di castagno da frutto sono di dimensioni e pregio tali da impoverimento nella struttura del paesaggio di molte aree e nell'azione di presidio del territorio, e aumenta il rischio che si verifichino fenomeni di dissesto idrogeologico, anche corrispondere agli obiettivi della gravi, ancora più pericolosi se si considera la frequente vicinanza di questi boschi a misura e sopra definiti. In tal caso centri abitati o a infrastrutture. Pertanto, gli interventi finanziabili sono volti al sono ammissibili interventi di: superamento di situazioni di degrado o di danno causato da eventi gravi o dall'abbandono colturale, tali da comprometterne la funzionalità del popolamento o la - taglio delle piante estranee al sicurezza di infrastrutture sottese alle superna forestali oggetto dell'intervento, e castagneto da frutto; riguardano: -interventi selvicolturali, finalizzate al recupero delle piante da frutto e, in generale, di miglioramento del castagneto da frutto; interventi sulla viabilità forestale, potature di risanamento delle solo se sono funzionali e propedeutici al miglioramento della chiome, finalizzate al recupero delle superficie forestale e se realizzati nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'intervento; realizzazione/ miglioramento/ ripristino di sistemazioni idraulico forestali nell'area occupata dal <u>castagneto;</u> interventi finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici boscate per Non sono ammissibili interventi di la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua, la stabilità dei messa a dimora di nuove piante versanti boscati; innestate o l'esecuzione di innesti di selvaggioni o polloni. La DGR valorizza, le previsioni del D. Lgs. 34 A regime: almeno 80 piante/ettaro, Piemonte Recupero castagneto DGR 11/10/2019 del 3 aprile 2018, che all'art. 5 comma 1 lett. b) abbandonato tra innesti e nuovi impianti, a seguito n. 1-361 individua tra le aree escluse dalla definizione di bosco autorizzabile dell'intervento di recupero se (L.R. 4/2009 art. 3) i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di presenza di almeno 30 ripristino colturale soggetti innestati vitali/ettaro. L.R. Sono soggette ad autorizzazione, su progetto Calabria Il castagneto da frutto in attualità di coltura Castagneti che non 12/10/2012 n. 45 e non rientra nella definizione d bosco, cui è siano stati oggetto di con cronogramma dei lavori per 5 anni: il ricondotto solo il castagneto da frutto taglio di specie diverse dal castagno, le Reg. Reg. manutenzione negli 9/4/2020 n. 2 abbandonato in fase di rinaturalizzazione ultimi 10 anni potature di recupero, l'eliminazione di piante di castagno non recuperabili

Riferimenti regionali di interesse ai fini degli interventi di recupero

2020 n. 106 (aiuti in de minimis) Art. 1 c. 1 ... al fine di preservare il patrimonio castanicolo regionale dall'abbandono colturale e dalla perdita di varietà locali, la presente Friuli-Venezia legge promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto dei territori collinari e montani

Giulia L.R. 4-3-2022 n. 4 (pianificazione castanicola regionale)

Marche

DGR 3-2-

del Friuli-Venezia Giulia, nonché la creazione di nuovi frutteti nelle aree vocate.

Azioni di rilancio delle aree terremotate: sostegno in de minimis per il recupero dei castagneti abbandonati.

Art. 2 Piano castanicolo regionale.

- 1. In conformità con i contenuti del Piano nazionale del settore castanicolo, il Piano castanicolo regionale, di seguito denominato Piano, è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali di sviluppo della castanicoltura da frutto, di salvaguardia delle varietà autoctone, di recupero della coltivazione secondo modelli sostenibili, nonché di incremento del prodotto e delle superfici coltivate.
- 2. Il Piano in particolare:
- a) stabilisce i criteri per l'individuazione dei castagneti da frutto, ivi compresi quelli abbandonati e non in attualità di coltura, e individua i territori del Friuli-Venezia Giulia nei quali sono situati i castagneti da frutto esistenti, nonché le aree vocate alla castanicoltura da frutto; b) individua i criteri e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'inventario castanicolo regionale quale sistema informativo territoriale in
- forma WEBGIS; e) individua le migliori tecniche colturali per la valorizzazione e il recupero dei castagneti da frutto esistenti e per la realizzazione di nuovi
- impianti intensivi con tecniche razionali, privilegiando l'utilizzo del germoplasma autoctono e le varietà maggiormente resistenti alle principali
- d) effettua la ricognizione degli strumenti di sostegno già esistenti per la castanicoltura da frutto nell'ambito delle politiche nazionali e regionali relative allo sviluppo rurale;
- e) indica le priorità e le linee di intervento regionale per il recupero dei castagneti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti in aree vocate; f) individua i principi per la valorizzazione delle funzioni ambientali, paesaggistiche e sociali dei castagneti storici;
- g) individua le attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e promozione necessarie alla valorizzazione del settore castanicolo, favorendo la collaborazione con i vivai forestali regionali e gli organismi pubblici e privati competenti in materia.
- 3. Il Piano è predisposto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) avvalendosi del Tavolo tecnico castanicolo regionale, che è composto da funzionari regionali, esperti del settore e rappresentanti degli enti di ricerca, con particolare riferimento alle Università di Udine e Trieste. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore del Servizio competente di ERSA. La partecipazione al Tavolo è gratuita.
- 4. Il Piano è adottato da ERSA previa consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati.
- 5. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, previo parere della competente Commissione consiliare.
- 6. Il Piano ha validità settennale e può essere aggiornato, anche prima della scadenza, con le stesse modalità stabilite per l'approvazione.